

TI_GERICHTE 90.1996.5 vom 18. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1996.5

FR: TI_GERICHTE 90.1996.5 du 18 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 90.1996.5 del 18 giugno 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale della pianificazione 18.06.1999 90.1996.5 Tessin Tribunale della pianificazione 18.06.1999 90.1996.5 Ticino Tribunale della pianificazione 18.06.1999 90.1996.5

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.96.00005 Lugano 18 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 19 gennaio 1996 di 1. _____, _____, 2. _____, _____, 1., 2. avv. _____, _____, contro la decisione del Consiglio di Stato n. _____ del _____ .11.1995 che approva parzialmente il PR del Comune di _____ e respinge parzialmente il ricorso di _____; rilevato che nel ricorso di seconda istanza i ricorrenti, subentrati a _____ come proprietari del mapp. _____ RFD _____, chiedono in via principale il suo inserimento in zona R2 e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, risp. al Municipio di _____ per l'approntamento di una variante che consenta il ripristino del vecchio mulino sito sul fondo, nonché dell'impianto di adduzione dell'acqua (canale, captazione ecc.); visto l'udienza del 18 marzo 1997 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il Comune si è impegnato a elaborare; preso atto che il Comune ha adottato in via di variante un nuovo articolo della NAPR che disciplina la modalità degli interventi edificatori sul fondo in esame, segnatamente quelli volti al ricupero del _____; che con scritto 31 marzo 1999 i ricorrenti chiedono lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in loro favore, e l'assegnazione di "congrua indennità a titolo almeno parziale di rifusione delle spese ripetibili," considerato che in sede di risposta il Comune aveva aderito solo in minima parte al loro ricorso; considerato che il tribunale procede, d'ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell'art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell'art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte; che soccombente è in linea di principio l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), che in concreto soccombente è il Comune che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali che se ne dichiarano soddisfatti; che venuto così meno l'interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all'insorgente, assistito da avvocato; che tutto considerato,

visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr. 1.500.- pare adeguato; Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é stralciato dai ruoli . 2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 1'500.-- di ripetibili al ricorrente. 3.

Intimazione: - avv. _____, _____ - Municipio di _____ - Consiglio di Stato, Bellinzona - Sezione pianificazione urbanistica,

Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.